



VERIFICA dei REQUISITI DI ACCESSO al TFA

Il [D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016](#) , ossia il *Regolamento* recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, individua, nella [Tabella A](#) allegata allo stesso Regolamento del quale costituisce parte integrante, le **classi di concorso** per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché: gli insegnamenti ad esse relativi; i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 1998, n. 270 del 22 ottobre 2004 e n. 22 del febbraio 2005; le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. In modo analogo la [Tabella B](#) riporta le stesse informazioni per le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico. La **Tabella A/1**, allegata al presente *Regolamento* del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo. Più precisamente la Tabella A riporta, nelle prime due colonne, la nuova denominazione delle classi di concorso e di abilitazione e la loro corrispondenza con le precedenti classi, quindi, nelle colonne successive, i relativi **REQUISITI DI ACCESSO** tenendo separati i *Titoli di accesso ex [D.M. 39/1998](#) (Vecchio Ordinamento)* dai *Titoli di accesso ex [D.M. 22/2005](#) (Lauree Specialistiche ex [D.M. 509/1999](#) e integrazione vecchio ordinamento)* e dai *Titoli di accesso Lauree Magistrali ex [D.M. 270/2004](#)*. In una successiva colonna sono riportate le *Note* che indicano, per ciascun titolo di accesso, i singoli insegnamenti (per il vecchio ordinamento) o i CFU dei corrispettivi settori scientifico disciplinari (per le lauree specialistiche e magistrali) necessari affinché il titolo di accesso sia requisito, non solo necessario ma anche sufficiente, per accedere al percorso abilitante della relativa classe di abilitazione. Pertanto, qualora l'aspirante verificasse una carenza di insegnamenti o di crediti nel suo piano di studi (comprendente anche l'eventuale Laurea triennale), rispetto a quanto previsto nella colonna *Note* della Tabella A, si renderebbe necessario il conseguimento degli stessi, nei termini previsti dal MIUR nel bando delle prove di accesso ai TFA, per mettersi in regola rispetto ai requisiti di accesso.

Come procedere con la Verifica

Di seguito si riportano alcuni esempi sul come interpretare la normativa per la verifica dei propri requisiti di accesso a seconda che si sia in possesso di un Titolo del vecchio o del nuovo ordinamento:

➤ **Possessori di Laurea Vecchio Ordinamento** (ante D.M. 509/1999):

chi è in possesso di una Laurea del vecchio ordinamento deve consultare la prima (*Titoli di accesso D.M. 39/1998*) delle tre colonne intitolate **REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI** della

[Tabella A](#) allegata al D.P.R. 19/2016 al fine di individuare le classi di concorso per le quali può partecipare, come nell'esempio di seguito riportato:

<p>Titolo posseduto:</p> <p>Giurisprudenza</p>	<p>Si può concorrere per la seguente Classe di abilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none">■ A-46 Scienze giuridico – economiche (ex 19/A Discipline giuridiche ed economiche) <p>Come indicato dalla <i>Nota (1)</i> la Laurea in Giurisprudenza è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ economia politica,✓ politica economica,✓ economia aziendale,✓ statistica economica, <p>o gli esami omogenei previsti dalla Tabella A/1 allegata al D.P.R. 19/2016. Qualora così non fosse, è necessario acquisire gli esami mancanti, anche dopo il conseguimento della laurea, entro il termine di scadenza previsto dal bando del MIUR. Pertanto, i laureati del Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami del nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e con la stessa denominazione riportata nel D.P.R. 19/2016. Qualora le università non rendano più disponibili esami con le denominazioni citate nel D.P.R. 19/2016, ovvero non trovino diretta equipollenza con un altro esame di cui alla Tabella A/1, potranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei <u>Settori Scientifico Disciplinari</u> previsti per le lauree del Nuovo Ordinamento.</p> <p>La <i>Nota (5)</i> invece stabilisce che la Laurea in Giurisprudenza è requisito necessario e sufficiente per accedere al concorso se conseguita entro l'A.A. 2000/2001. Di conseguenza, in questo caso, non occorre conseguire gli esami previsti dalla Nota (1).</p>
---	---

➤ **Possessori di Laurea Specialistica** (ex D.M. 509/1999):

chi è in possesso di una Laurea Specialistica, conseguita in base all'ordinamento previsto dal Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, deve consultare la seconda (*Titoli di accesso D.M. 22/2005*) delle tre colonne intitolate *REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI* della [Tabella A](#) allegata al D.P.R. 19/2016 al fine di individuare le classi di concorso per le quali può partecipare, come nell'esempio di seguito riportato:

<p>Titolo posseduto:</p> <p>LS 22-Giurisprudenza</p>	<p>Si può concorrere per la seguente Classe di abilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A-46 Scienze giuridico – economiche (ex 19/A Discipline giuridiche ed economiche) <p>Come indicato dalla <i>Nota (6)</i> la Laurea Specialistica in Giurisprudenza è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno 96 crediti (CFU) nei <u>Settori Scientifico Disciplinari</u> SECS P, SECS S, IUS di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 12 CFU in SECS - P/01 ✓ 12 CFU in SECS - P/02 ✓ 12 CFU in SECS - P/07 ✓ 12 CFU in SECS - S/03 ✓ 12 CFU in IUS – 01 ✓ 12 CFU in IUS – 04 ✓ 12 CFU in IUS – 09 ✓ 12 CFU in IUS – 10 <p>Qualora così non fosse, è necessario acquisire i CFU mancanti, anche dopo il conseguimento della laurea, entro il termine di scadenza previsto dal bando del MIUR.</p>
---	--

➤ **Possessori di Laurea Magistrale** (ex D.M. 270/2004):

chi è in possesso di una Laurea Magistrale, conseguita in base all'ordinamento previsto dal Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, deve consultare la terza (*Titoli di accesso Lauree Magistrali D.M. 270/2004*) delle tre colonne intitolate *REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI* della [Tabella A](#) allegata al D.P.R. 19/2016 al fine di individuare le classi di concorso per le quali può partecipare, come nell'esempio di seguito riportato:

<p>Titolo posseduto:</p> <p>LM 56 - Scienza dell'economia</p>	<p>Si può concorrere per le seguenti Classi di abilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A-21 Geografia (ex 39/A Geografia). <p>Per questa classe la LM 56 è requisito necessario ma non sufficiente. Infatti, come indicato dalla <i>Nota (2)</i> la LM 56 è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno 48 crediti (CFU) nei seguenti <u>Settori Scientifico Disciplinari</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 CFU in M-GGR/01
--	--

✓ 24 CFU in M-GGR/02

Qualora così non fosse, è necessario acquisire i CFU mancanti, anche dopo il conseguimento della laurea, entro il termine di scadenza previsto dal bando del MIUR.

- **A-45 Scienze economico – aziendali** (ex 17/A Discipline economico-aziendali).

Per questa classe la LM 56 è di per sé requisito necessario e sufficiente. Non ci sono, pertanto, CFU da integrare.

- **A-46 Scienze giuridico – economiche** (ex 19/A Discipline giuridiche ed economiche).

Per questa classe la LM 56 è requisito necessario ma non sufficiente. Infatti, come indicato dalla *Nota (6)* la LM 56 è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno 96 crediti nei **Settori Scientifico Disciplinari** SECS P, SECS S, IUS di cui:

- ✓ 12 CFU in SECS - P/01
- ✓ 12 CFU in SECS - P/02
- ✓ 12 CFU in SECS - P/07
- ✓ 12 CFU in SECS - S/03
- ✓ 12 CFU in IUS – 01
- ✓ 12 CFU in IUS – 04
- ✓ 12 CFU in IUS – 09
- ✓ 12 CFU in IUS – 10

Qualora così non fosse, è necessario acquisire i CFU mancanti, anche dopo il conseguimento della laurea, entro il termine di scadenza previsto dal bando del MIUR.

- **A-47 Scienze matematiche applicate** (ex 48/A Matematica applicata).

Per questa classe la LM 56 è di per sé requisito necessario e sufficiente. Non ci sono, pertanto, CFU da integrare.

Gli esami o CFU richiesti dal D.P.R. 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) o tramite corsi singoli universitari.



Qualora dalla ricognizione del proprio piano di studi dovesse emergere una qualche carenza in termini di esami o CFU, per avere informazioni su quali esami sostenere per mettersi in regola con i requisiti di accesso occorre rivolgersi alle [segreterie](#) dei corsi di studio nei quali gli insegnamenti previsti dal D.P.R. 19/2016 sono inseriti oppure si può consultare direttamente la pagina [Ricerca Insegnamenti](#) .

ATTENZIONE:

Dall'entrata in vigore del D.P.R. 19/2016 (23 febbraio 2016) e' abrogato il D.M. 39/1998.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina web dell'URP del MIUR dedicata ai [Titoli di accesso all'insegnamento](#) .